

Ordinanza Ministeriale 18 agosto 2006

Trasferimenti del Personale Docente delle Accademie e dei Conservatori di Musica



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:

1. Termine ultimo di consegna della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza 16 settembre 2006
2. Termine per la comunicazione agli interessati del punteggio attribuito 30 settembre 2006
3. Termine per rinuncia, reclami, rettifiche 7 ottobre 2006
4. Pubblicazione punteggi definitivi 11 ottobre 2006
5. Pubblicazione dei trasferimenti 16 ottobre 2006
6. Comunicazione delle cattedre e posti disponibili per le Utilizzazioni temporanee 18 ottobre 2006
7. Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea 24 ottobre 2006
8. Pubblicazione utilizzazioni effettuate 4 novembre 2006

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20;

VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche;

VISTA la Legge n. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508 relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il T.U. 28.12.2000 n.445 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

CONSIDERATO che non è stata raggiunta un'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria per la sottoscrizione di un nuovo accordo per la mobilità per l'a.a. 2006/2007;

VISTO l'art.2074 del codice civile secondo il quale il Contratto collettivo sottoscritto produce effetti anche dopo la scadenza, fino a che non sia intervenuto un nuovo contratto;

CONSIDERATO che il Contratto collettivo nazionale decentrato, sottoscritto il 31 maggio 2002, per l'a.a. 2002/2003, continua a produrre effetti anche per l'a.a. 2006/2007;

VALUTATO il preminente interesse degli aspiranti a partecipare alla mobilità e considerato che non si ravvisano impedimenti ricollegabili alla cura degli interessi pubblici;

ORDINA

- Art. 1 -

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA DELL'ORDINANZA E DURATA

1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano, per l'anno accademico 2006/2007.
2. Le norme contenute nella presente Ordinanza ministeriale disciplinano i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente la mobilità del suddetto personale, siglato il 31 maggio 2002.

- ART. 2 -

PUBBLICAZIONE

1. La presente Ordinanza ministeriale viene pubblicata all'Albo del Ministero ed in quello delle singole Istituzioni nonché sul sito internet www.miur.it.

- ART. 3 -

COMPETENZA A DISPORRE I TRASFERIMENTI

1. I trasferimenti del personale di cui all'art. 1 comma 1 della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal Direttore generale dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica.

- ART. 4 -

DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. Può essere presentata una sola domanda di trasferimento.
2. Le domande devono essere redatte secondo il modello Y1 – Allegato C1 - dal personale docente, seguendo le relative istruzioni e presentate direttamente all'Istituto in cui l'interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 16 settembre 2006. In questo ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l'interessato è tenuto a far pervenire copia della domanda, entro il medesimo termine, anche via fax. Le Istituzioni rilasciano ricevuta delle domande presentate a mano.
3. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467 del D.Lgs n. 297/94 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità.
4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa da quella stabilita dagli appositi moduli non saranno prese in considerazione.

- ART. 5 -

SEZIONI STACCATE

1. Le sezioni staccate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti, come Istituzioni autonome.

- ART. 6 -

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e possono essere espresse per tutte le Accademie di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate.
2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le Istituzioni.
3. Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo è nulla.

- ART. 7 -

RINUNCIA, REVOCA E RETTIFICHE ALLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 7 ottobre 2006, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

- ART. 8 -

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002. (1)
2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. Non è ammesso fare riferimento a documentazione prodotta in altra occasione.
3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.
Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall'Istituto di cura.
Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall'Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.
L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella Provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella Provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale Provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990.

4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.

5. A norma del T.U. 28/12/2000, n. 445 l'interessato può comprovare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi (2).

6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie (3) elencate nella Tabella allegata al D.Lgs 16.3.92, n. 265, da impartirsi in lingua italiana ed in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca.

Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie non inserite nella Tabella allegata al D.Lgs 16.3.92 n. 265 devono, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del trasferimento, presentare domanda direttamente al Conservatorio di Bolzano per sostenere il colloquio di cui all'art. 2 comma 3 del citato D.Lgs n. 265/92. Ciò al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana e tedesca.

- ART. 9 -

ADEMPIMENTI DEI DIRETTORI DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI

1. Il direttore della istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi moduli allegati alla presente Ordinanza ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l'inserimento di tutti i dati sul sito <http://afam.miur.it> nella sezione riservata alle istituzioni.

2. Il punteggio assegnato e le precedenza riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'Istituto e sul predetto sito INTERNET entro la data del 30 settembre 2006, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 7 ottobre 2006, la presentazione di motivate richieste di rettifica al direttore dell'istituzione. Quest'ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta immettendo i relativi dati rettificati sul sito INTERNET. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all'interessato.

3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex L. 241/90.

4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell'istituzione, ai sensi dell'art. 24, 6° comma della Legge 241/90, ha facoltà di differire l'accesso ai documenti.

- ART. 10 -

PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI

1. I trasferimenti disposti sono resi noti, entro la data del 16 ottobre 2006, mediante l'affissione all'albo delle singole Istituzioni, nonché sul Sito Internet (<http://afam.miur.it>), del provvedimento contenente l'elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae.

- ART. 11 -

DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE DOCENTE

1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell'anno accademico 2006/07 sono resi noti il 18 ottobre 2006 sul sito <http://afam.miur.it>.

2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata dal curriculum delle attività didattico-professionali svolte e dalle pubblicazioni, deve essere prodotta, entro il giorno 24 ottobre 2006, ai Direttori delle istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.

3. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l'ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista al quarto comma dell'art.4 del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l'effettiva disponibilità della cattedra o del posto.

5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all'istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.

6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 4 novembre 2006. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero, Direzione generale alta formazione artistica e musicale.

- ART. 12 -

RICORSI

1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi del decreto legislativo n.165/2001.

2. L'Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.

Note:

(1) Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

(2) La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi di legge indicante la decorrenza dell'iscrizione anagrafica.

(3) Cultura musicale generale, Storia della musica e storia ed estetica musicale, Teoria, solfeggio e dettato musicale, Pianoforte complementare, Letteratura poetica e drammatica, Letteratura italiana e tedesca, Arte scenica, Organo Complementare e Canto gregoriano, Accompagnatore al Pianoforte, Musica Sacra, Pedagogia musicale nella scuola di Didattica della musica, Elementi di composizione nella scuola di Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale nella scuola di Didattica della musica, Storia della musica nella Scuola di didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica nella Scuola di Didattica della musica.

Roma, 18 agosto 2006

IL MINISTRO
F.to MUSSI

Allegati:

- Allegato C1 - Mod Y1 Domanda di trasferimento per il Personale Docente dei Conservatori e delle Accademie
- Allegato C3 - Tabella degli insegnamenti
- Allegato C4 - Dichiarazione dell'anzianità di Servizio del Personale Docente

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE
DEI CONSERVATORI E DELLE ACCADEMIE****Anno Accademico 2006/2007**

Protocollo: _____ (Riservato all'Istituzione)

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASPIRANTE**Situazione anagrafica**

Cognome di nascita _____

Nome _____

Sesso M 1 F 1

Data di nascita _____

Comune di nascita _____

Provincia di nascita _____

Nazionalità _____

Codice fiscale _____

Residenza attuale

Via _____

c.a.p. _____

Comune _____

Provincia _____

Telefono _____

Email _____

Situazione di ruolo

Insegnamento di titolarità _____

Istituzione di titolarità _____

Istituzione di servizio _____

SEZIONE B - TABELLA DI VALUTAZIONE**Anzianità di servizio****1** Anzianità di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettera a - punto 1 allegato A) anni _____**2** Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo prestato nelle accademie di belle arti , nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (lettera b - punto 1 allegato A) anni _____**3** Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo diverso da quello di attuale titolarità prestati nelle accademie , nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati nonché in ruoli diversi da quello di appartenenza (lettera c - punto 1 allegato A) ruolo _____ preruolo _____**4** Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo prestati in altro ordine di scuola (lettera f - punto 1 allegato A) ruolo _____ preruolo _____**5** Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (lettera d - punto 1 allegato A) anni _____**6** Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità (lettera e - punto 1 allegato A) anni _____**Esigenze di famiglia****7** Ricongiungimento al coniuge o ai figli nella provincia (lettera a - punto 2 allegato A) _____**8** Provincia dove possono essere assistiti i figli minorati, ovvero coniuge inabile (lettera d - punto 2 allegato A) _____**9** Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera b - punto 2 allegato A) _____**10** Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto (lettera c - punto 2 allegato A) _____**11** Provincia dove ha sede il luogo di cura o di assistenza di parenti e affini (diversi dai figli e dal coniuge) art. 33 della L.104/ 92 (lettera e - punto 2 allegato A) _____

Titoli generali

12 Numero di promozioni di merito distinto (lettera a - punto 3 allegato A) _____

13 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi per esami, o esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera b - punto 3 allegato A) _____

14 Numero diplomi di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (lettera c - punto 3 allegato A) _____

15 Numero dei titoli universitari di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca (lettera d - punto 3 allegato A) _____

16 Numero dei corsi di perfezionamento rilasciati da Università di durata annuale (lettera e - punto 3 allegato A) _____

SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI

Precedenza per il rientro nell'istituzione di ex titolarità

17 Istituzione da cui l'aspirante è stato trasferito perché perdente posto negli anni precedenti l'a.a.2003/2004 _____

Precedenze

18 Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)? Si 1 No 1

19 Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82? Si 1 No 1

20 Provincia in cui l'aspirante essendo domiciliato con il portatore di handicap (figlio anche in affidamento e coniuge ai sensi dell'art. 33 della L.104/ 92) usufruisce della precedenza prevista dall'art. 8 del C. C. N. D. sulla mobilità _____

21 Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 20, in cui l'aspirante usufruisce della precedenza _____

22 Provincia in cui l'aspirante, portatore di handicap in situazione di gravità, intende usufruire della precedenza _____

23 Il docente usufruisce della precedenza perché coniuge convivente di personale militare o perché percepisce indennità di pubblica sicurezza? Si 1 No 1

SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI

Allegati

n° Allegati

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

SEZIONE E - PREFERENZE

Sedi di preferenza

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

data

firma _____

SEZIONE E - PREFERENZE
Eventuali altre sedi di preferenza

11. _____	36. _____
12. _____	37. _____
13. _____	38. _____
14. _____	39. _____
15. _____	40. _____
16. _____	41. _____
17. _____	42. _____
18. _____	43. _____
19. _____	44. _____
20. _____	45. _____
21. _____	46. _____
22. _____	47. _____
23. _____	48. _____
24. _____	49. _____
25. _____	50. _____
26. _____	51. _____
27. _____	52. _____
28. _____	53. _____
29. _____	54. _____
30. _____	55. _____
31. _____	56. _____
32. _____	57. _____
33. _____	58. _____
34. _____	59. _____
35. _____	60. _____

data _____

firma _____

ALLEGATO C3

TABELLA DEGLI INSEGNAMENTI

CODICE	DESCRIZIONE
F010	Accompagnatori al Pianoforte
F020	Armonia Complementare
F030	Armonia Contrappunto Fuga e Composizione
F040	Armonia e Contrappunto
F050	Arpa
F060	Arte Scenica
F070	Bibliotecario
F080	Canto
F090	Chitarra
F100	Clarinetto
F110	Clavicembalo
F120	Composizione Polifonica Vocale
F130	Contrabbasso
F140	Corno
F150	Direzione d'orchestra
F160	Esercitazioni corali
F170	Esercitazioni orchestrali
F180	Fagotto
F190	Flauto
F200	Letteratura Italiana
F210	Letteratura poetica e drammatica
F220	Lettura della partitura
F230	Musica corale e direzione di coro
F240	Musica da camera
F250	Musica d'insieme strumenti ad arco
F260	Musica d'insieme strumenti a fiato
F280	Oboe
F290	Organo e Composizione organistica
F300	Organo complementare e Canto gregoriano
F310	Pianoforte
F320	Pianoforte complementare
F330	Storia della musica e storia ed estetica musicale
F340	Strumentazione per banda
F350	Teoria, solfeggio e dettato musicale
F360	Tromba e trombone
F370	Viola
F380	Viola complementare
F390	Violino
F400	Violino complementare
F410	Violoncello
F420	Musica sacra
F430	Fuga e composizione
F440	Sassofono
F450	Strumenti a percussione
F460	Basso Tuba

F470	Pedagogia musicale per didattica della musica
F480	Elementi di composizione per didattica della musica
F490	Direzione di coro e repertorio corale per didattica della musica
F500	Storia della musica per didattica della musica
F510	Pratica della lettura vocale e pianistica per didattica della musica
F520	Fisarmonica
F530	Flauto dolce
F540	Jazz
F550	Liuto
F560	Mandolino
F570	Musica elettronica
F580	Musica vocale da camera
F590	Prepolifonia
F600	Viola da gamba

CODICE	DESCRIZIONE
G010	Pittura
G020	Scultura
G030	Scenografia
G040	Decorazione
G060	Stile, Storia dell'arte e del costume
G070	Anatomia Artistica
G080	Tecniche dell'incisione
G090	Plastica ornamentale
G100	Tecniche grafiche speciali
G110	Tecniche di fonderia
G120	Tecniche della scultura
G130	Restauro ind. 1
G140	Restauro ind. 2
G150	Restauro ind. 3
G160	Elementi di architettura e urbanistica
G170	Metodologia della progettazione
G180	Modellistica
G190	Pedagogia e didattica dell'arte
G200	Fotografia
G210	Costume per lo spettacolo
G220	Teoria e metodo dei mass media
G230	Teoria delle percezione e psicologia delle forme
G240	Design
G250	Scenotecnica
G260	Storia dello spettacolo
G270	Tecniche pittoriche
G280	Estetica
G290	Storia e metodologia della critica d'arte
G300	Beni culturali e ambientali
G310	Antropologia culturale

G320	Regia
G330	Tecniche ed uso del marmo, delle pietre delle pietre dure
G340	Fenomenologia delle arti contemporanee
H010	Assistente di pittura
H020	Assistente di scultura
H030	Assistente di scenografia
H040	Assistente di decorazione
H060	Assistente di Stile, storia dell'arte e del costume
H070	Assistente di anatomia artistica
H080	Assistente di tecniche dell'incisione
H090	Assistente di plastica ornamentale

DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE

1) di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal
 per effetto di concorsoo di leggedi aver
 usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni

:
 di avere, quindi, una anzianità di servizio valutabile ai sensi del punto 1 lettere a, b), c),
 della tabella di valutazione (allegato A) complessiva di annidi cui:

	anno	dal	Al	Istituzione
anni di servizio prestatosi successivamente alla nomina in ruolo (1) (2) (3)				
anni..... derivati da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza				

-
- (1) l'anzianità di servizio di cui alla lettera a) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio, comunque prestati nel ruolo di attuale appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica della nomina. va parimenti considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di pronuncia giudiziale passata in giudicato.
 - (2) al personale docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio – a norma dell'art. 463 del D.Lgs 16/4/1994, n. 297 – da parte di amministratori statali di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, e' riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio prestatosi in ruolo diverso da quello di attuale titolarità secondo la lettera c) della tabella di valutazione (allegato A).
 - (3) qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestatosi un servizio non inferiore a 180 giorni. in caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

2) aver maturato, anteriormente al servizio di cui al precedente punto 1, la seguente anzianità:

	anno	dal	al	Note	istituzione
Servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli Istituti Musicali Pareggiati in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (1) (All. A - lett. b)					
Servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità prestato nelle accademie, nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati nonché in ruoli diversi da quello di appartenenza (2) (All. A - lett. c)					
Servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno 3 anni senza soluzione di continuità nell'istituzione e/o nell'insegnamento di attuale titolarità (All. A rispettivamente lett. d) e lett. e)					
Servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola (All. A - lett. f)					

-
- (1) l'anzianità di cui alla lettera b della tabella di valutazione comprende il servizio pre-ruolo relativo al ruolo di appartenenza, prestato nelle Accademie, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati; tale anzianità si riferisce anche al servizio non di ruolo ivi compreso quello militare, prestato in costanza di rapporto di impiego nello stesso ruolo di appartenenza.
- (2) l'anzianità di cui alla lettera c) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio prestati nelle Accademie, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati riferiti, sia al servizio pre-ruolo, sia a quello di ruolo diversi da quello di attuale titolarità, ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego in ruoli diversi da quelli di appartenenza. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra nell'anzianità prevista dalla lettera c) qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.
- (3) qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. in caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

Ordinanza Ministeriale 18 agosto 2006

Trasferimenti del Personale Tecnico e Amministrativo delle Accademie di belle arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:

1. Termine ultimo di consegna della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza 19 settembre 2006
2. Termine per la comunicazione agli interessati del punteggio attribuito 26 settembre 2006
3. Rinuncia, reclami, rettifiche 2 ottobre 2006
4. Pubblicazione punteggi definitivi 6 ottobre 2006
5. Pubblicazione dei trasferimenti 12 ottobre 2006
6. Comunicazione dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee 17 ottobre 2006
7. Termine utile per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea 23 ottobre 2006
8. Pubblicazione utilizzazioni effettuate 31 ottobre 2006

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20;

VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche;

VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 21.12.1999, n. 508 relativa alla riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il T.U. 28.12.2000, n. 445 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il contratto collettivo nazionale decentrato, sottoscritto il 31 maggio 2002, per l'a.a. 2002/2003;

VISTO l'accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12.7.2005, relativo alla mobilità del personale tecnico e amministrativo per l'a.a. 2005/06;

CONSIDERATO non è stato sottoscritto un nuovo accordo per la mobilità del suddetto personale per l'a.a. 2006-07;

CONSIDERATO che fino alla sottoscrizione di nuovi contratti e accordi collettivi le norme pattizie precedentemente vigenti continuano a produrre effetti

ORDINA

- ART. 1 -

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA DELL'ORDINANZA E DURATA

1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità del personale tecnico e amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica e degli Istituti Superiori per le industrie Artistiche per l'anno accademico 2006/2007.
2. Le norme contenute nella presente Ordinanza Ministeriale disciplinano i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente la mobilità del suddetto personale, siglato il 31 maggio 2002, e dell'accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12 luglio 2005.

- ART. 2 -

PUBBLICAZIONE

1. La presente Ordinanza Ministeriale viene pubblicata all'Albo del Ministero ed in quello delle singole Istituzioni nonché sul sito internet www.miur.it.

- ART. 3 -

COMPETENZA A DISPORRE I TRASFERIMENTI

1. I trasferimenti del personale di cui all'art. 1 comma 1 della presente Ordinanza Ministeriale sono disposti dal Direttore Generale dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

- ART. 4 -

DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. Può essere presentata una sola domanda di trasferimento.
2. Le domande devono essere redatte secondo il modello Y2 – Allegato C2 - dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all'Istituto in cui l'interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 19 settembre 2006. In questo ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l'interessato è tenuto a far pervenire copia della domanda, entro il medesimo termine, anche via fax. Le Istituzioni rilasciano ricevuta delle domande presentate a mano.
3. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467 del D.Lgs n. 297/94 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità.
4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa da quella stabilita dagli appositi moduli non saranno prese in considerazione.

- ART. 5 -

SEZIONI STACCATE

1. Le sezioni staccate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti, come Istituzioni autonome.

- ART. 6 -

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e possono essere espresse per tutte le Accademie, i Conservatori e loro sezioni staccate e

gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le Istituzioni.

3. Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo è nulla.

- ART. 7 -

RINUNCIA, REVOCA E RETTIFICHE ALLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2006, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.

2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

- ART. 8 -

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002. (1).

2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. Non è ammesso fare riferimento a documentazione prodotta in altra occasione.

3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall'Istituto di cura.

Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall'Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.

L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella Provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella Provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale Provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990.

4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.

5. A norma del T.U. 28.12.2000, n. 445 l'interessato può comprovare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi (2).

- ART. 9 -

ADEMPIMENTI DEI DIRETTORI DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI

1. Il direttore dell'Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi moduli allegati alla presente Ordinanza Ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l'inserimento di tutti i dati sul sito <http://afam.miur.it> nella sezione riservata alle Istituzioni.

2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e sul predetto sito Internet entro la data del 26 settembre 2006, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2006, la presentazione di motivate richieste di rettifica al Direttore dell'Istituzione. Quest'ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta immettendo i relativi dati rettificati sul sito Internet. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all'interessato.

3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex L. 241/90.

4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il Direttore dell'Istituzione, ai sensi dell'art. 24, 4° comma della Legge 241/90, ha facoltà di differire l'accesso ai documenti.

- ART. 10 -

PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI

1. I trasferimenti disposti sono resi noti, entro la data del 12 ottobre 2006, mediante l'affissione all'Albo delle singole Istituzioni, nonché sul sito Internet <http://afam.miur.it>, del provvedimento contenente l'elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

- ART. 11 -

DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il 17 ottobre 2006 sul sito <http://afam.miur.it>.

2. Il personale interessato all'utilizzazione temporanea presenta, entro il 23 ottobre 2006, all'Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.

3. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l'ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

4. L'utilizzazione è disposta, all'esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall'art. 4 bis del C.C.N.D., con provvedimento del Direttore.

5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all'Istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.

6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 31 ottobre 2006. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero, Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – Ufficio III – Statuti e personale docente e non docente.

**- ART. 12 -
RICORSI**

1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.
2. L'Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.

Note

- (1) Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
- (2) La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi di legge indicante la decorrenza dell'iscrizione anagrafica.

Roma, 18 agosto 2006

IL MINISTRO
F.to MUSSI

Allegati:

- Allegato C2 - Mod Y2 Domanda di trasferimento per il personale tecnico e amministrativo dei conservatori, delle accademie e degli istituti superiori per le industrie artistiche
- Allegato C5 - Dichiarazione dell'anzianità di servizio del personale tecnico e amministrativo

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEI CONSERVATORI, DELLE ACCADEMIE E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE****Anno Accademico 2006/2007**

Protocollo: _____ (Riservato all'Istituzione)

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASPIRANTE**Situazione anagrafica**

Cognome di nascita _____

Nome _____

Sesso M F

Data di nascita _____

Comune di nascita _____

Provincia di nascita _____

Nazionalità _____

Codice fiscale _____

Residenza attuale

Via _____

c.a.p. _____

Comune _____

Provincia _____

Telefono _____

E-mail _____

Situazione di ruolo

Profilo professionale _____

Istituzione di titolarità _____

Istituzione di servizio _____

SEZIONE B - TABELLA DI VALUTAZIONE**Anzianità di servizio**

1 Anzianità di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza (lettera a - punto 1- allegato A1) anni _____ mesi _____

2 Numero complessivo di anni di servizio non di ruolo o di altro servizio (lettera b - punto 1- allegato A1) anni _____ mesi _____

3 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nel profilo di appartenenza nell'Istituzione di attuale titolarità (lettere c, d - punto 1 – allegato A1) anni _____

Esigenze di famiglia

4 Ricongiungimento al coniuge o ai figli nella provincia (lettera a - punto 2 - allegato A1) _____

5 Provincia dove possono essere assistiti i figli minorati, ovvero il coniuge inabile (lettera d - punto 2 – allegato A1) _____

6 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera b - punto 2 – allegato A1) _____

7 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto (lettera c - punto 2 – allegato A1) _____

8 Provincia dove ha sede il luogo di cura o di assistenza di parenti e affini entro il terzo grado (diversi dai figli e dal coniuge) art. 33 della L.104/ 92 (lettera e - punto 2 - allegato A1) _____

Titoli generali

9 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera a – punto 3 - allegato A1) _____

10 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione (lettera b - punto 3 - allegato A1) _____

11 Numero di superamenti di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali (lettera c - punto 3 - allegato A1) _____

Titoli di cultura

per coadiutori e assistenti amministrativi:

12 Numero di diplomi di scuola superiore (punto 4 - allegato A1) _____

per coadiutori, assistenti amministrativi e direttori di ragioneria:

13 Numero di diplomi di laurea (punto 4 – allegato A1) _____

per tutti i profili

14 Numero di specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca i (punto 4 – allegato A1) _____

SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI

Precedenza per il rientro nell'istituzione di ex titolarità

16 Istituzione da cui l'aspirante è stato trasferito perché perdente posto negli anni precedenti l'a.a. 2004/2005 _____

Precedenze

17 L'aspirante usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)?

Si No

18 L'aspirante usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82?

Si No

19 Provincia in cui l'aspirante, essendo domiciliato con il portatore di handicap (figlio anche in affidamento e coniuge ai sensi dell'art. 33 della L. 104/ 92), usufruisce della precedenza prevista dall'art. 8 del C. C. N. D. sulla mobilità _____

20 Provincia limitrofa a quella prevista dalla casella 19, in cui l'aspirante usufruisce della precedenza _____

21 Provincia in cui l'aspirante, portatore di handicap in situazione di gravità, intende usufruire della precedenza _____

22 L'aspirante usufruisce della precedenza perché coniuge convivente di personale militare o perché percepisce indennità di pubblica sicurezza? _____

Si No

SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI

Allegati

n° allegati

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

SEZIONE E - PREFERENZE

Sedi di preferenza

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

data _____

firma _____

SEZIONE E - PREFERENZE
Eventuali altre sedi di preferenza

11. _____	36. _____
12. _____	37. _____
13. _____	38. _____
14. _____	39. _____
15. _____	40. _____
16. _____	41. _____
17. _____	42. _____
18. _____	43. _____
19. _____	44. _____
20. _____	45. _____
21. _____	46. _____
22. _____	47. _____
23. _____	48. _____
24. _____	49. _____
25. _____	50. _____
26. _____	51. _____
27. _____	52. _____
28. _____	53. _____
29. _____	54. _____
30. _____	55. _____
31. _____	56. _____
32. _____	57. _____
33. _____	58. _____
34. _____	59. _____
35. _____	60. _____

data _____

firma _____

**DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO DEL PERSONALE
TECNICO E AMMINISTRATIVO**

Il sottoscritto dichiara:

- di aver assunto effettivo servizio nel profilo professionale di attuale appartenenza dal..... per effetto di concorsoo di legge; di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: dal.....al....., dal.....al....., dal.....al....., al.....:al.....;
- di avere una anzianità di servizio complessiva, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, valutabile ai sensi del punto 1 dell'allegato A1 lettere a, b), c), di anni mesi..... (1)(2)(3) di cui:

	ANNO	DAL	AL	ISTITUZIONE
anni mesi..... di servizio prestato successivamente alla assunzione a tempo indeterminato nel profilo di appartenenza (1)				
anni mesi..... di servizio non di ruolo o di altro ruolo (2)				
annidi anzianità di servizio nelle istituzioni e nel profilo di attuale titolarità (3)				

Data.....

FIRMA

- (1) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell' art. 8 della Legge 463/78.
 - Il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;

- Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;
 - Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito el profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;
 - I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85, (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaborato amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.
- (2) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
- il servizio non di ruolo ivi compreso quello militare prestato in costanza di rapporto di impiego (CCND art. 5, comma 3) nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art. 4 comma 13, del D.P.R. 399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
 - il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge:
- (3) La continuità del servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata all'interessato con apposita dichiarazione redatta secondo l'allegato A 1 all' O.M. sulla mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione pertanto sia il periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici etc...Parimenti ai sensi dell'art 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.